



COMUNE DI FORNELLI
Provincia di Isernia

Deliberazione di Giunta Comunale

n. 13 del 07-03-2018

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE DEI TRIBUTI E SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2018

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **sette** del mese di **Marzo**, alle **19:10**, nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, con l'intervento di Sigg.:

N.	COGNOME NOME	Presente	Assente	Incarico
1	TEDESCHI GIOVANNI	X		SINDACO
2	UCCI PIETRO		X	VICESINDACO
3	LOMBARDI PASQUALE	X		ASSESSORE

Assiste il VICESEGRETARIO DOTT. TIMMI CASTALDI.

Assume la presidenza SINDACO GIOVANNI TEDESCHI che, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 172, lettera c), del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che al bilancio di previsione devono essere allegate "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

- 26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visto l'art. 1 comma 42, della legge 232 del 11/12/2016 (Legge di bilancio 2017) che proroga di un ulteriore anno le disposizioni previste dalla precedente legge di stabilità 2016, in merito alle aliquote delle imposte locali deliberate dai Comuni;

Visto l'articolo 1, comma 37 della legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) che conferma anche per il 2018 la stessa misura già adottata nel 2016 e 2017 per cui non è possibile istituire nuovi tributi, con eccezione per l'imposta di soggiorno e per la Tari e per tutte le entrate che hanno natura patrimoniale, come il canone occupazione spazi e aree pubbliche e il canone idrico.

RITENUTO, pertanto, di confermare le aliquote e le tariffe della TOSAP, dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, del servizio lampade votive e degli altri servizi a domanda individuale allo scopo di garantire l'equilibrio di bilancio 2018 e conservare l'attuale livello dei servizi; DATO ATTO che per quanto riguarda l'aliquota dell'Addizionale IRPEF, le tariffe del servizio acquedotto, fognatura e depurazione, dei servizi cimiteriali e concessione aree e loculi e del trasporto scolastico si provvederà con successivi provvedimenti;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., compete alla Giunta comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio preventivo e compete al Consiglio comunale, nell'approvazione del bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote facendo proprie le deliberazioni della Giunta comunale;

VISTO il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n.

38 del 15 febbraio 2018)

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del TUEEL;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del TUEELL;

Con voti unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

Per quanto in premessa esposto che si intende integralmente richiamato e trascritto nel presente provvedimento,

1) Di CONFERMARE, per l'anno 2018, le aliquote e le tariffe dei tributi e dei servizi comunali a domanda individuale nella misura applicata nel 2017;

2) DI DARE ATTO che per quanto riguarda l'aliquota dell'Addizionale IRPEF, le tariffe del servizio acquedotto, fognatura e depurazione, dei servizi cimiteriali e concessione aree e loculi e del trasporto scolastico si provvederà con successivi provvedimenti;

3) DI DARE ATTO che con successiva deliberazione si darà contezza della percentuale di copertura del costo dei servizi;

4) DI ALLEGARE copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2018, in conformità a quanto dispone l'art. 172 del D.lgs. n° 267/2000;

3) Di introitare il relativo gettito ad appositi capitoli del bilancio 2018/2020;

Successivamente la Giunta comunale, attesa l'urgenza con voti unanimi favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. n° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
DOTT. GIOVANNI TEDESCHI

IL VICESEGRETARIO
DOTT. TIMMI CASTALDI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.